

DELIBERA N. 20/05/CSP

**Procedimento nei confronti dell'emittente televisiva in ambito locale "Video Fantasy – Tva" per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'8 marzo 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la nota del Co.re.com. Sicilia, pervenuta in data 16 luglio 2004 (prot. n. 18278/04/NA), trasmessa dal Dipartimento vigilanza e controllo in data 2 dicembre 2004 (prot. n. 1997/DVC/04), e corredata dei supporti audiovisivi VHS inviati in data 3 febbraio 2005 (prot. n. 186/DVC/05), recante:

- la segnalazione dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni per la Sicilia pervenuta al Co.re.com. Sicilia in data 15 giugno 2004, nella quale si rileva la presunta violazione da parte dell'emittente televisiva in ambito locale "*Video Fantasy - TVA*" di Avola (SR) della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto, durante le elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004, ha trasmesso, in data 8 giugno 2004, messaggi politici autogestiti gratuiti senza l'indicazione del soggetto politico committente, violando quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera f), della delibera n. 58/04/CSP;
- la richiesta di controdeduzioni in data 15 giugno 2004 (prot. Co.re.com. n. 2987/04);
- le memorie giustificative dell'emittente televisiva in oggetto, pervenute in data 15 giugno 2004;

- la delibera di archiviazione per avvenuto ripristino della corretta trasmissione dei messaggi in questione, adottata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia in data 29 giugno 2004 e trasmessa con nota del 5 luglio 2004 (prot. n. 3071);

CONSIDERATO che la trasmissione della deliberazione del Comitato all'Autorità non ha consentito nei tempi ordinari l'avvio e la conclusione dell'istruttoria accertativo-sanzionatoria, prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28/00 e disciplinata dall'articolo 25, comma 8, della delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, rendendosi così inapplicabile l'eventuale sanzione di natura ripristinatoria dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica di cui all'articolo 10, della stessa legge n. 28 del 22 febbraio 2000, in considerazione della chiusura della campagna elettorale alla data dell'11 giugno 2004 e della decorrenza dei termini di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

- 1) l'archiviazione degli atti;
- 2) la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia.

Roma, 3 marzo 2005

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE  
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Silvana Nouglian